

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56817 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 posta in deliberazione all'udienza del 30 maggio 2017, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata,
rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ ed elettivamente
domiciliata in Roma, via _____, in
virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attore;

e

Paolo Luigi Maria rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Fontana,
Nicola Alberti e Raffaella Arista ed elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 67,
presso lo studio dell'avv. Raffaella Arista, in virtù di delega posta a margine della comparsa
di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo,

convenuto;

e



Eugenio Sergio rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone

, in virtù di delega posta a margine della comparsa di
costituzione e risposta,

terzo chiamato;

Oggetto: responsabilità professionale

Conclusioni delle parti: come da verbale del 30 maggio 2017

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, CONFAPI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Paolo Luigi Maria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto nei confronti di CONFAPI, condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla parte attrice da quanto dedotto in narrativa, liquidandoli nella misura che risulterà dall’istruttoria e verrà precisata in corso di causa, anche mediante CTU, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che emergeranno dall’istruttoria o saranno ritenute di giustizia, anche mediante determinazione equitativa. Il tutto con attualizzazione dei danni al momento della decisione, anche mediante interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal danno cagionato”*.

A fondamento della svolta domanda, la difesa di parte attrice rappresentava che: CONFAPI è un’organizzazione sindacale rappresentativa delle piccole e medie imprese che realizza progetti e rende servizi finalizzati a promuovere lo sviluppo e l’adesione delle imprese a diversi Enti e Fondi nazionali quali, in particolare, il FAPI (Fondo di Formazione delle piccole e medie imprese), dai quali riceve convenzionalmente i fondi per svolgere tali attività; dal 12.12.2006 al 26.07.2012 Presidente di CONFAPI è stato Paolo Luigi Maria Presidente anche di FAPI, della Federazione CONFAPI, della CONFAPI Industria e



della CESPIM S.r.l. controllata da CONFAPI; solo dopo la cessazione del convenuto dalla carica di Presidente, CONFAPI, ricorrendo a società di revisione e di consulenza, apprendeva che, tra il 2008 e 2012, il Presidente – responsabile anche dell’operato di Eugenio Sergio Direttore Generale della CONFAPI fino al 15.7.2013, sulla cui attività aveva onere di vigilare – aveva impiegato in modo improprio i fondi ricevuti per svolgere le attività “Propedeutiche” di promozione dell’adesione di nuove aziende al FAPI, violando le regole sul mandato, le norme statutarie sul dovere di diligenza e sul divieto di agire in conflitto di interessi e cagionando così a CONFAPI un danno patrimoniale per diversi milioni di euro e un danno all’immagine di circa 400.000,00 euro; in particolare, gli incarichi di consulenza e i contratti di servizi venivano affidati a terzi pur disponendo di un personale interno al CONFAPI qualificato per eseguirli direttamente a costo zero; gli incarichi attinenti allo stesso progetto venivano frammentati ingiustificatamente affinché, rimanendo al di sotto della soglia dei 20.000,00 Euro, non venissero affidati con gara pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici; quelli di importo superiore ai 20.000,00 euro, invece, venivano affidati in violazione delle regole di pubblicità e *par condicio* imposte dalla legge e da FAPI, risultando spesso conferiti a persone fisiche, enti e società collegati o riconducibili al Presidente e al Direttore Generale di CONFAPI o già affidatari di altri incarichi; i contratti di servizi e di consulenza esterna risultavano anche privi di incarichi specifici, dispendiosi, inutilmente duplicati e affidati spesso per corrispettivi simili pagati senza documentazione che ne provasse l’effettiva esecuzione; le attività affidate formalmente a terzi venivano, in realtà, espletate dal personale interno di CONFAPI, distolto così dal proprio incarico, senza che CONFAPI abbia mai ricevuto dall’ente beneficiario un rimborso per i servizi resi direttamente; il Presidente infine, aveva concluso con la società controllata Colonna Antonina S.r.l. una convenzione con cui veniva messo a disposizione di CONFAPI un immobile locato dalla controllata, nonostante parte attrice disponesse già di una sede funzionale a Roma, e dovendo corrispondere un canone annuo oneroso in quanto fuori mercato, data anche la parziale inagibilità del locale (euro 452.834,00 oltre IVA per il primo anno ed euro 292.000,00 oltre IVA per gli anni successivi).



Si costituiva Paolo Luigi Maria il quale, richiesta in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa Eugenio Sergio così concludeva: *“Nel merito, - rigettare le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto. - condannare l'attrice ex art. 96 co.1 c.p.c. e/o al pagamento, a favore del convenuto, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co.3 c.p.c. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, - accertare la estraneità ed assenza di responsabilità del convenuto agli illeciti addebitati e ad ogni richiesta risarcitoria dell'attrice; dichiarare unico obbligato nei confronti dell'attrice il terzo chiamato Dr. Eugenio con conseguente liberazione del convenuto dalla pretesa attorea; - qualora fosse accertato un concorso di responsabilità tra il convenuto ed il terzo chiamato, determinare la misura della rispettiva responsabilità, escludere la solidarietà passiva in capo al convenuto per quanto sarà eventualmente tenuto a pagare il terzo chiamato nei confronti dell'attrice, e comunque dichiarare il Dr. Eugenio tenuto a manlevare e condannarlo a tenere indenne il convenuto di quanto eventualmente quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice per i titoli dedotti in atto di citazione; - porre in compensazione ai sensi degli artt. 1241 c.c. e ss. i crediti vantati dal convenuto a titolo di compenso per la carica di Presidente della Confederazione, quantomeno riferito agli esercizi dal 2007 al 2012 (1^ semestre), per la misura di Euro 660.000,00 o per la diversa che sarà determinata dal Giudice adito ex art. 1709 c.c. - maggioranda, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) ovvero al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 co. 2 c.c.; oneri fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali come di legge; in caso di rigetto dell'eccezione riconvenzionale svolta dal convenuto, limitare la condanna del convenuto alle poste creditorie che l'attrice proverà essere dovute, valutando con minor rigore la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 1710 co. 1 c.c., anche rispetto a quella del terzo chiamato”.*

A fondamento della svolta domanda avverso il terzo chiamato, la difesa di parte convenuta rappresentava che: Eugenio Sergio in quanto Direttore Generale di CONFAPI, aveva la piena autonomia gestoria delle attività Propedeutiche svolte per conto del FAPI; le condotte di *mala gestio* e il conflitto di interessi attribuiti al Presidente di



CONFAPI erano gli stessi attribuiti da CONFAPI al solo Direttore Generale nella causa R.G. n. 1186/2014, Tribunale di Roma, G.I. Sordi; pertanto, lo stesso Confapi aveva ritenuto unico soggetto responsabile degli atti di *mala gestio* contestati, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva in capo al Presidente di CONFAPI.

Si costituiva altresì Eugenio Sergio il quale concludeva per il rigetto della domande formulate dal convenuto nei suoi confronti.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 30 maggio 2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. L'associazione CONFAPI ha instaurato il presente giudizio nei (soli) confronti di Paolo Maria Luigi chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da essa subiti in conseguenza degli atti *mala gestio* imputabili al convenuto, quale Presidente della Confederazione fino al 26.07.2012 ed a Eugenio Sergio quale Direttore Generale della CONFAPI fino al 15.7.2013 (sul cui operato il Presidente dell'associazione aveva il dovere di vigilare), nell'ambito di diverse Convenzioni stipulate con FAPI per lo svolgimento di attività propedeutiche e di consulenze generiche.

La domanda non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale "consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare



previamente le altre” (Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).

Ciò posto, a prescindere da ogni altro profilo pure rilevante nella fattispecie in esame, la domanda, di natura risarcitoria, non può trovare accoglimento in quanto dalla documentazione in atti, non sono emersi elementi idonei a dimostrare che la condotta dei convenuti, anche qualora integrante gli estremi di atti di *mala gestio*, abbia cagionato a CONFAPI un danno ingiusto risarcibile.

In via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 18 c.c., gli amministratori di un’associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato. Questi dunque, ai sensi dell’art. 1710 c.c., devono adempiere il proprio incarico secondo la diligenza del buon padre di famiglia anche se, trattandosi di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma II, c.c. Si aggiunga che tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò anche alle luce delle finalità previste dallo statuto dell’associazione, per il cui raggiungimento l’organo gestorio viene istituito.

Ne consegue che anche la responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta ha natura contrattuale, giacché discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell’ente, e cioè dall’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico o dalle competenze professionali. Il comportamento degli amministratori va pertanto valutato alla luce dei principi generali che regolano l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno (Trib. Milano, 29 marzo 2017, n. 3598).

Ne consegue che, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, grava sul creditore l’onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno, restando invece a carico del convenuto la prova dell’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’inadempimento



del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632; Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140; Cass., 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo delle condotte poste in essere dall'amministratore, ma anche dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto).

In definitiva, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Nel caso di specie, invece, dalla ricostruzione dei fatti di causa e dalle allegazioni di parte attrice, non è dato comprendere quale sia il pregiudizio sofferto da CONFAPI, come questo si sia determinato, quale sia la sua entità o in base a quali parametri debba essere quantificato.

Si è già detto che CONFAPI contesta, in primo luogo, al Presidente di aver affidato a terzi le attività propedeutiche e le consulenze riguardanti le Convenzioni FAPI pur disponendo di numerose risorse interne che avrebbero potuto svolgerle direttamente; di aver frammentato gli incarichi per rimanere al di sotto della soglia dei 20.000,00 euro e non dover ricorrere alle procedure di gara pubblica per il loro affidamento; di aver agito in conflitto di interessi conferendo gli incarichi a persone fisiche e giuridiche a lui riconducibili; di aver pagato i terzi per incarichi mai eseguiti impedendo a CONFAPI di ottenere dal FAPI il rimborso delle spese del personale interno che realmente eseguiva quegli incarichi.



A fronte di tali allegazioni in relazione alle quali la dimostrazione del danno esige una ricostruzione distinta per ciascuna di esse – essendo evidente, ad es., che il danno derivante dal pagamento di prestazioni mai ricevute si presenta in forme, per struttura, diverse da quello derivante dall’assegnazione di incarichi in conflitto di interessi – parte attrice ha descritto un danno in forma meramente sintetica e, per così dire, meccanicistica. Ma una simile prospettazione, già sul piano assertivo, implica la violazione del dovere processuale di allegare e ricostruire, in modo preciso, il danno e di descriverne (e di provarne) il collegamento eziologico con la condotta assunta come atto di *mala gestio* imputabile all’amministratore.

In particolare parte attrice si è limitata a dedurre che la gestione del convenuto ha comportato un “aumento costante degli oneri che passano da Euro 3.158.171,00 nel 2007 a Euro 5.855.148,00 nel 2012 con un incremento pari a circa l’85%, a fronte di una crescita dei proventi sensibilmente inferiore (59%) che passano da Euro 3.198.770,00 nel 2007 a Euro 5.085.857,00 nel 2012. In particolare è dato rilevare come nel periodo in esame: a) i proventi aumentino del 60% circa in relazione a nuove fonti (non associative) provenienti prevalentemente dal FAPI (c.d. propedeutiche e comitati); b) il costo del personale si incrementi del 46%; c) le spese di gestione (comprehensive delle consulenze anche nei confronti dei soggetti indicati nel successivo par. 5) si incrementino del 99%, sino a far registrare nel 2012 un deficit negativo di gestione pari a Euro 769.291,00”. Di modo che, “Nonostante il significativo incremento dei proventi, si passa, anche a causa delle cennate anomalie, da un sostanziale pareggio del bilancio del 2010 a un disavanzo cumulato nel 2012 pari a Euro 1.771.103,00 (avendo raggiunto livelli di guardia già nel 2011)” (comparsa conclusionale, pagg. 6-7). A tali considerazioni, parte attrice si limita ad aggiungere che si sarebbe verificato un danno patrimoniale pari agli importi inutilmente versati da CONFAPI ai terzi destinatari degli incarichi (euro 3.294.440,00 per propedeutiche ed euro 2.134.398,38 per consulenze) e ai mancati rimborsi che CONFAPI avrebbe potuto ottenere, trattenendo i finanziamenti del FAPI, per coprire le spese sostenute per far svolgere tali incarichi al proprio personale o a quello delle proprie controllate



Appare del tutto evidente come la prospettazione di parte attrice, da un lato, non valorizzi il danno che, per ogni tipologia di condotta illecita, si configura in modo diverso e, dall'altro, pretermetta del tutto ogni esame del nesso eziologico tra la condotta ed il danno come conseguenza della prima. Si tratta, quindi, di una argomentazione dal valore puramente suggestivo che, però, non risulta processualmente ammissibile.

D'altra parte, le voci di danno elencate da CONFAPI sono sfornite di qualunque prova circa la loro effettività ed entità.

In primo luogo, la circostanza che il convenuto (unitamente al abbia affidato a terzi incarichi che potevano essere svolti dal personale interno di CONFAPI non è idoneo di per sé a cagionare un danno patrimoniale. D'altra parte, l'aver scelto il ricorso a risorse esterne all'associazione piuttosto che il conferimento per così dire interno degli incarichi appare una scelta discrezionale che - se può configurare giusta causa per la revoca dell'amministratore - non sembra potere essere oggetto di sindacato giurisdizionale, purchè ciò avvenga nei limiti della razionalità. E vale solo la pena di aggiungere che le allegazioni di parte attrice non sono sufficienti a dimostrare la pretesa irrazionalità della scelta gestoria. Si consideri, sul punto, che alcuna Convenzione stipulata con il FAPI prevede che il CONFAPI esegua direttamente gli incarichi né lo Statuto o il Regolamento CONFAPI limitano o escludono l'affidamento all'esterno delle Convenzioni FAPI. Sotto tale profilo, la scelta di avvalersi di risorse interne ben può essere spiegata con la convinzione dell'amministratore circa l'inidoneità del personale interno ad espletare gli incarichi in argomento.

A ciò si aggiunga che parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che l'affidamento al personale interno avrebbe garantito al FAPI l'esecuzione di Convenzioni rimaste invece inadempite ovvero un vantaggio economico in termini di risparmio di spesa.

In secondo luogo, la circostanza che siano state le risorse interne di CONFAPI - sia lavoratori dipendenti che autonomi con contratti generici di consulenza e di collaborazione - a svolgere le attività nella totale inerzia dei terzi affidatari formali, non è da sola sufficiente a provare che CONFAPI abbia sostenuto delle spese di gestione sempre



più ingenti proprio per svolgere gli incarichi in oggetto. Dagli atti di causa, infatti, non si può neppure evincere che il personale CONFAPI abbia dedicato ore lavorative alle sole attività di cui si controverte o in che modo ciò abbia determinato un danno, in termini di costi aggiuntivi, per CONFAPI. Certamente parametrare il danno agli stipendi del proprio personale non è idonea a suggerire una stima del danno oltre che a dimostrare come questo si sia effettivamente determinato.

Il fatto poi che tra il 2007 e il 2012 il costo del personale e le spese di gestione siano aumentate rispettivamente del 46% e del 99% e che ci sia stata una non meglio specifica correlazione tra i maggiori proventi delle propedeutiche e i maggiori costi di consulenza, non è di per sé, come già evidenziato, indicativo del danno patrimoniale imputabile direttamente agli atti di *mala gestio* dei convenuti.

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi alla luce delle sentenza n. 3191/2016 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, R.G. n. 1186/2014. In particolare riguardo gli addebiti riconosciuti a Eugenio Sergio tale pronuncia non è idonea a produrre gli effetti del giudicato nel presente giudizio.

Allo stesso modo parte attrice non ha fornito alcuna prova delle modalità con cui si sarebbe determinato un danno patrimoniale per non avere i convenuti fatto ricorso alle regole dell'evidenza pubblica al fine di affidare le attività oggetto delle Convenzioni FAPI.

Sul punto deve osservarsi come l'obbligo di CONFAPI di indire gare pubbliche per gli affidamenti di valore superiore alle soglie comunitarie – previsione questa contenuta nelle Convenzioni con il FAPI, quale Ente paritetico interprofessionale rientrante nella categoria degli organismi di diritto pubblico e quindi soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici – è quello di assicurare la massima partecipazione e il confronto concorrenziale tra le imprese al fine di poter scegliere la migliore offerta anche in termini di economicità, quindi di risparmio di spesa.

Si consideri, inoltre, che il mero frazionamento degli affidamenti non è di per sé illegittimo potendo addirittura risultare doveroso, se volto a favorire la partecipazione delle piccole e medio imprese, o funzionale qualora si individui un oggetto specifico dell'appalto suscettibile di autonoma e compiuta esecuzione rispetto ad altri, seppur



asservito al medesimo scopo. In ogni caso, il danno patrimoniale dovuto all'artificioso frazionamento degli affidamenti, in quanto elusivo degli obblighi dell'evidenza pubblica, non è *in re ipsa* ma va provato.

La giurisprudenza, soprattutto tributaria, ha chiarito che tale danno, cosiddetto da concorrenza e sostanzialmente di natura erariale, è quello subito dall'Amministrazione quando un contratto venga stipulato in violazione delle regole di evidenza pubblica che impongono il previo esperimento di una gara al fine di garantire la possibilità di scegliere, nell'ambito di un adeguato numero di imprese partecipanti, la migliore offerta conseguibile per la acquisizione di beni e servizi oggetto della gara". (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, n. 293/2016).

In questi casi l'omissione della gara costituisce un indizio di danno, in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Occorre poi dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro, anche attraverso la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara dello stesso genere di quelli in contestazione.

Viceversa, nel caso di specie, il danno patrimoniale lamentato da CONFAPI è ritenuto *in re ipsa* per il solo fatto che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto concorrenziale tra più offerte. La tutela risarcitoria, però, non può essere volta al mero ripristino della legalità violata, ma impone che sussista un pregiudizio economicamente determinabile.

Parte attrice, invece, si è limitata ad allegare il mancato esperimento di gare pubbliche e l'affidamento, senza confronto concorrenziale, degli incarichi ai medesimi soggetti senza fare alcun riferimento agli eventuali prezzi di aggiudicazione di gare regolarmente svolte per servizi similari, ai prezzi che si sarebbero potuti chiedere in sede di gara e in quali termini si sarebbe potuto evitare il danno sotto forma di risparmio di spesa. Da una parte, infatti, CONFAPI indica gli importi dei contratti affidati in modo irregolare e i soggetti ripetutamente affidatari, ma, dall'altra, manca qualsiasi riferimento a parametri utili per verificare il divario tra i costi - quindi il danno patrimoniale



concretamente determinato - o per individuare soggetti diversamente qualificati e adatti a ricoprire gli incarichi in luogo di quelli scelti dai convenuti.

Allo stesso modo non si ravvisa alcun danno patrimoniale subito dal CONFAPI per avere il FAPI pagato attività mai svolte, mancanti dei contratti di incarico o di documentazione attestante l'esecuzione.

L'attività svolta dal CONFAPI, infatti, consiste nella realizzazione di progetti ed iniziative di sviluppo e promozione delle piccole e medie imprese finanziati dal FAPI, il quale gestisce risorse pubbliche ed è soggetto al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'esecuzione del servizio di pubblica utilità che svolge.

Il fatto che le attività inerenti le Convenzioni FAPI risultino rendicontate, approvate e pagate dal FAPI senza che l'ente erogatore di finanziamenti o il Ministero abbiano mai eccepito l'inadempimento o denunciato atti di *mala gestio* imputabili all'organo gestorio di CONFAPI, impedisce il configurarsi di un danno patrimoniale in capo all'attore.

Riguardo, invece, la contestazione mossa da parte attrice in merito al conflitto di interessi tra gli organi gestori di CONFAPI e i terzi affidatari di incarichi e consulenze per conto del FAPI, è opportuno evidenziare che il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. "ricorre quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegue interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato di guisa che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato" (Cass., 8 marzo 2017, n. 5794).

Ne consegue che non costituiscono causa di annullamento per conflitto di interessi, manifestatosi in particolare al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del suo potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità (Cass., 10 aprile 2000, n. 4505).

Sul punto parte attrice si è limitata a una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, descrivendo la compagine sociale delle società terze affidatarie o elencando i rapporti personali intercorrenti tra i terzi e i convenuti. Al



contrario, non ha neppure delineato un danno ingiusto cagionato a CONFAPI per conflitto di interessi dei convenuti, neppure in termini di eccessività del corrispettivo pattuito rispetto a quello di norma praticato per opere del medesimo tipo o, comunque, dimostrato la concreta possibilità di realizzare gli affidamenti mediante altre imprese a condizioni più vantaggiose per la committente.

2. Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione di CONFAPI che pertanto va rigettata.

Il danno all'immagine, compresa quella di una persona giuridica o in generale di un ente collettivo, è un danno-conseguenza e in quanto tale richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento "della diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass., 30 settembre 2014, n. 20558; Cass., 04 giugno 2007, n. 12929).

Nel caso di specie CONFAPI sostiene di aver subito una lesione alla propria immagine e reputazione a causa degli atti di *mala gestio* compiuti dai convenuti senza allegare alcuna conseguenza pregiudizievole di tale lesione che sia meritevole di essere riparata. La mera allegazione che "agli occhi di tutti i soggetti che hanno avuto percezione dell'accaduto (personale e vertici FAPI ed altri fondi, personale e vertici delle associazioni aderenti, le oltre 120 mila imprese che fanno riferimento alla concludente, il suo personale interno, le sue articolazioni territoriali e verticali, ai vertici e personale delle società controllate) CONFAPI sia apparsa come associazione che sperpera somme senza ottenere risultati" descrive la lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, ma non prova il danno-conseguenza della lesione sulla base di un nesso di causalità.

3. Allo stesso modo è infondata e pertanto va rigettata la domanda risarcitoria avente ad oggetto i canoni di locazione corrisposti da CONFAPI ad Immobiliare Colonna Antonina s.r.l. tra il 2009 e il 2012 per l'immobile sito in Roma, via del Plebiscito n. 112. A



riguardo parte attrice lamenta che il Presidente [redacted] avrebbe preso in locazione il suddetto immobile ad un prezzo fuori mercato (Euro 452.834,00 oltre IVA per il primo anno ed Euro 292.000,00 oltre IVA per quelli successivi in rate bimestrali) e senza alcun vantaggio operativo e logistico per la stessa CONFAPI.

Sul punto, giova osservare che, come già osservato, non sono sindacabili nel merito le scelte gestionali – quali le valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza di un determinato affare – compiute dall'organo gestorio mentre è sindacabile la ragionevolezza delle stesse secondo le regole di diligenza del mandatario nell'assumere la decisione e nel perseguire in buona fede gli interessi di chi amministra (Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3409).

Nel caso di specie, però, parte attrice non ha fornito alcun elemento utile per svolgere un giudizio sulla diligenza del Presidente [redacted] nell'adempimento del proprio mandato. In particolare CONFAPI non ha dato atto di alcuna violazione dei poteri di spesa in capo al Presidente né ha allegato l'omissione di oneri informativi preventivi agli organi confederali o di particolari cautele e verifiche normalmente connesse a scelte imprenditoriali operate in circostanze o con modalità simili a quella in oggetto. Si aggiunga che parte attrice ha solo allegato che il valore dei canoni di locazione fosse fuori mercato senza provarlo né indicando, ad esempio, quale fosse il prezzo ritenuto di mercato. Si consideri, infine, che, in difetto di una adeguata allegazione di parte nei termini di cui si è appena detto, l'assenza di vantaggio operativo e logistico dall'affitto dell'immobile resterebbe comunque insindacabile nel merito secondo la nota regola del *business judgment rule*.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore del convenuto, Paolo Luigi Maria [redacted] e del terzo chiamato in causa, Eugenio Sergio [redacted] delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa. Sul punto, merita solo di essere evidenziato che le spese sostenute dal terzo chiamato in causa



su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (così, Cassazione civile sez. III, 21 marzo 2008, n. 7674; ma si veda, altresì, Cassazione civile sez. III, 09 aprile 2001, n. 5262 secondo la quale le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rimesse salva l'ipotesi di compensazione integrale dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) rigetta tutte le domande di parte attrice;*
- II) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 15.400,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;*
- III) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte chiamata in causa, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 9.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.*

Roma, 18 gennaio 2018

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

